



Corte dei Conti

Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell'
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(AGEA)

per gli esercizi 2012 - 2013

Relatori Presidente Ennio Colasanti
Consigliere Roberto Benedetti

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati
il funzionario **Maria Paola Consoli**

Determinazione n.32/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 14 aprile 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
visti i bilanci della suddetta Agenzia relativi agli anni 2012 e 2013 nonché le annesse relazioni e note integrative e le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, trasmesse alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditi i relatori Presidente di Sezione Ennio Colasanti e Consigliere Roberto Benedetti e, sulla loro proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli esercizi finanziari 2012 e 2013;

considerato che:

- dall'esame delle attività e della documentazione relativa agli esercizi predetti le principali risultanze della gestione finanziaria ed economica, poste a confronto con quelle dell'esercizio precedente, risultano accertate nei seguenti importi in milioni di euro:

MODULARIO
C.C. 12

MOD. 2

Corte dei Conti

	2011	2012	2013
-avanzo/disavanzo finanziario dell'esercizio	-41,9	+2,4	-62,4
-avanzo di amministrazione al 31 dicembre	+60,0	+91,2	+7,8
-risultato economico/variazione netto patrimoniale dell'esercizio	+20,3	-36,4	-41,6
- patrimonio netto al 31 dicembre	+61,7	+25,3	-16,3

- sull'avanzo di amministrazione contabile al 31 dicembre 2013 gravano una serie di vincoli finanziari per 32 milioni di euro sicché, in effetti, il risultato di amministrazione effettivo presenta un saldo negativo pari a 24 milioni;
- anche nel biennio in esame, come nel precedente triennio, sono state rilevanti, se pure nel complesso positive, le operazioni di riaccertamento in conto residui attivi e passivi;
- le disposizioni normative – poi abolite nella parte sostanziale per la manifesta inapplicabilità – volte a rideterminare l'assetto funzionale e strutturale di AGEA, le iniziative governative ad esse correlate, e la decisione giurisprudenziale del TAR Lazio (sentenza n.529/2012 dell'11 gennaio 2012) hanno originato, anche negli anni 2012 e 2013 (come era già avvenuto nel triennio precedente), il succedersi nella funzione di organo di indirizzo politico-amministrativo per periodi patologicamente brevi – in relazione alla complessità delle attribuzioni (comunitarie e nazionali) di AGEA - di diverse persone fisiche (sia nella veste di organo monocratico, sia come componenti dell'organo collegiale di amministrazione), ciascuna con differente profilo professionale;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- la struttura amministrativa, pur avendo svolto un'efficace attività di supporto che ha consentito agli organi di vertice politico-amministrativo succedutisi nel biennio di gestire le varie fasi di transizione, non è esente da rilievi per discrasie ed inefficienze gestionali emerse quale conseguenza di procedimenti di gestione amministrativo-contabile e di controllo interno non trasparenti e, talvolta, non regolari in tutte le loro fasi;
- per quanto concerne il comparto relativo alle attività poste in essere dagli organismi pagatori per la gestione e il controllo dei finanziamenti assegnati dall'Unione Europea all'Italia a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul Fondo europeo di sviluppo rurale, l'elemento finanziario da sottolineare è rappresentato dalle rettifiche e correzioni finanziarie operate dalla Commissione europea e ciò a motivo della ricaduta a carico dell'economia nazionale – e per essa del bilancio dello Stato - dell'onere ad esse correlato: al 31 dicembre 2013 tale onere, relativo al periodo 1999-2013, ammonta a 2.084 milioni di euro;
- in relazione all'adesione dei produttori debitori del prelievo supplementare quote latte alla possibilità di accedere alla rateizzazione dei loro debiti offerta dalla decretazione d'urgenza del febbraio 2009, sono stati accertati risultati di gran lunga inferiori alle aspettative, sicché ancora 1.582 milioni di debiti risultano non rateizzati a fine 2013, mentre l'Italia ha già riversato all'Unione Europea 2.537 milioni a titolo di prelievo per il periodo 1995/96-2008/2009;
- il complessivo onere sopportato dall'economia nazionale, a titolo di rettifiche e compensazioni finanziarie e prelievo supplementare quote latte, ammonta a 4.621 milioni di euro;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci consuntivi - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci consuntivi per gli esercizi 2012 e 2013 - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per detti esercizi.

ESTENSORI

Ennio Colasanti
Roberto Benedetti
R. Benedetti

PRESIDENTE

Enrica Laterza
Enrica Laterza

Depositata in segreteria **18 MAG. 2016**

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

Roberto Zito

PER COPIA CONFORME

Roberto Zito

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	
2	FINI ISTITUZIONALI.....	11
2.1	Fini istituzionali in sintesi	11
2.1.1	Premessa	11
3	LE ATTRIBUZIONI ASSEGNAME AD AGEA DALLA NORMATIVA ISTITUTIVA	12
3.1	Le funzioni in ambito comunitario.....	13
3.1.1	Premessa	13
3.1.2	Gli “organismi” istituiti dalla regolamentazione comunitaria	14
3.1.3	Le attribuzioni di AGEA	16
3.1.4	Il finanziamento dell’Unione Europea	17
3.1.5	Il finanziamento al settore agricolo a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia- FEAGA ¹⁷	
3.1.6	La politica di sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).....	30
3.2	Le funzioni di AGEA in ambito nazionale.....	38
3.2.1	Premessa	38
3.2.2	Gli “aiuti”	38
3.2.3	Il “sostegno”	39
4	LE MODIFICHE ALLE ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI DI AGEA.....	41
5	IL RIPRISTINO DELLE ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI DI AGEA	46
6	Gli organi istituzionali	47
6.1	Individuazione degli organi	47
6.2	I compensi agli organi.....	50
6.3	NOMINE E ATTIVITA’.....	52
6.3.1	Nomine	52
6.3.2	Attività dell’organo di vertice amministrativo: consiglio di amministrazione e commissario straordinario	56
6.4	Il Collegio dei revisori	57

6.4.1	Le riunioni.....	57
6.4.2	L'attività	58
7	LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA	59
7.1	L'organigramma.....	59
7.2	La consistenza del personale: dotazione organica e personale in servizio	61
Dirigente I fascia.....	61	
C1	61	
A1	61	
7.3	La spesa per il personale	62
8	LE SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE	63
8.1	SIN srl (ora Spa).....	63
8.2	AGECONTROL Spa	67
8.3	TELAER srl.....	69
8.4	CONSORZIO ANAGRAFI ANIMALI - (Co. An. An.)	71
9	LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2012 e 2013.....	73
9.1	Premessa: bilanci e consuntivi	73
9.2	Dalle previsioni al risultato definitivo	76
9.3	La gestione di competenza degli esercizi 2012-2013	83
9.3.1	Premessa	83
9.3.2	La gestione finanziaria	83
9.3.3	La gestione di cassa.....	92
9.3.4	La gestione dei residui	93
9.3.5	L'avanzo di amministrazione	97
9.3.6	Il conto economico	101
9.3.7	Il conto patrimoniale.....	105
10	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	117

Indice delle tabelle

Tabella 1 FEAGA 2012.....	18
Tabella 2 FEAGA 2013.....	19
Tabella 3 AGEA: Spese dichiarate dagli organismi pagatori e rimborsi comunitari negli esercizi finanziari 2012 e 2013	20
Tabella 4 FEAGA – Compensazioni finanziarie a valere sulle spese dichiarate dagli organismi pagatori.....	22
Tabella 5 FEAGA – Rettifiche finanziarie periodo 1999-2013	24
Tabella 6- AGEA. Feaga – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	26
Tabella 7 FEASR – Ripartizione per Stato membro UE del sostegno per lo sviluppo rurale 2007 – 2013.....	32
Tabella 8 FEASR: Ripartizione annuale del sostegno comunitario allo sviluppo rurale a favore dell’Italia.....	33
Tabella 9 AGEA. Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2013	61
Tabella 10 - AGEA. Società partecipate. Compensi annui lordi deliberati a favore dei componenti	66
Tabella 11 AGEA. Entrate ed uscite: previsioni, accertamenti e impegni	76
Tabella 12 AGEA. Gestione di competenza	83
Tabella 13 AGEA. Gestione di cassa.....	84
Tabella 14 AGEA. Gestione dei residui.....	85
Tabella 15 AGEA. Uscite correnti (al netto trasferimenti vincolati) e Uscite in conto capitale:	87
Tabella 16 AGEA- Gestione dei residui	94
Tabella 17 AGEA - Avanzo di amministrazione	97
Tabella 18 AGEA vincoli gravanti sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2012	99
Tabella 19 AGEA: vincoli gravanti sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013	100
Tabella 20 AGEA La situazione patrimoniale	105
Tabella 21 AGEA Stato patrimoniale al 31 dicembre	106
Tabella 22	109
Tabella 23	111
Tabella 24.....	114
Tabella 25	116

I PREMESSA

La Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 7 e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria di "AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura"¹ relativa agli esercizi 2012-2013.

La presente relazione va considerata in un'ottica di continuità con i precedenti referti della Corte – da ultimo con quello concernente gli esercizi finanziari 2009-2011² - ai quali si rimanda per tutto quanto non modificato negli esercizi in esame.

¹ AGEA è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (art. 8.5) che individua quale modalità di controllo quella prevista dal citato art. 12, legge 259/1958.

² Tale referto è pubblicato in Atti parlamentari XVII Legislatura, Doc. XV, n. 20.

2 FINI ISTITUZIONALI

2.1 Fini istituzionali in sintesi

2.1.1 Premessa

L’anno 2012 è caratterizzato da sostanziali modifiche, intervenute con decreto legge all’inizio del secondo semestre³, agli assetti istituzionali disegnati dalla normativa istitutiva di AGEA, che ha però continuato a gestire in pieno, come anche nel successivo esercizio 2013, le stesse attribuzioni previste dalle originarie norme istituzionali, non essendo stato approvato dal competente Ministro paaF – che pure alla nomina del vertice monocratico dell’Agenzia aveva sollecitamente provveduto – il nuovo statuto di AGEA, come richiesto dalle innovative norme in argomento.

Con la legge di stabilità 2014 sono state poi abrogate le norme del decreto legge innanzi citato che ridefinivano in termini riduttivi le attribuzioni di AGEA.

³ Cfr. d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3 LE ATTRIBUZIONI ASSEGNAME AD AGEA DALLA NORMATIVA ISTITUTIVA

I fini istituzionali (ed il correlato ordinamento) dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura—AGEA, ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole ambientali e forestali (Ministero paaf), sono definiti nella norma istitutiva⁴ ed in successive norme che ad essa apportano correzioni ed integrazioni⁵.

Dalla normativa sopra ricordata emerge che le funzioni (e le connesse attività) dell’Agenzia investono due distinti (quanto a finanziamento, norme e procedimenti operativi) comparti: quello “comunitario” – assolutamente prevalente in relazione all’assorbimento di risorse finanziarie, umane e strumentali – e quello “nazionale”, ambedue comunque strategici per il sostegno che gli aiuti ed interventi finanziati dall’Unione Europea e dallo Stato forniscono all’agricoltura italiana.

In sintesi, vengono qui di seguito richiamate le funzioni principali attribuite ad AGEA nei due comparti citati.

➤ Settore “comunitario”⁶:

- organismo di “coordinamento” per l’erogazione degli aiuti comunitari in Italia;
- “rappresentante unico” dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per le questioni relative al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- autorità “competente” per il coordinamento del sistema dei controlli;
- organismo “pagatore”, funzione in buona parte contingente, nelle more della istituzione e del riconoscimento di organismi pagatori regionali;
- “esecutore” delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall’Unione Europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri paesi;

⁴ Cfr. decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che sopprime l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e detta disposizioni per il trasferimento ad AGEA delle attività, delle funzioni, dei beni materiali e immateriali dell’Azienda a decorrere dal 16 ottobre 2000.

⁵ Cfr.: decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; legge 21 dicembre 2001, n. 441 (che converte, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381); decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (artt. 13-18). All’inizio del secondo semestre 2012, le attribuzioni e la struttura di governo di AGEA sono state sostanzialmente modificate con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (art.12), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135: queste modifiche vengono prese in considerazione (par. 2.6 di questa relazione).

⁶ L’elencazione delle funzioni riportate nel testo tiene conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in confronto a quella richiamata (ed ora abrogata) nella normativa istitutiva di AGEA. La nuova regolamentazione comunitaria vigente ed operativa nell’esercizio 2012 viene sinteticamente esposta nel successivo paragrafo 3.

- “operatore” per la provvista e l’acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione di scorte;
- “operatore” per l’immissione regolata sul mercato interno e per la collocazione sui mercati comunitario ed extracomunitario dei suddetti prodotti.

➤ Settore “nazionale”:

- “esecutore” di interventi sul mercato agricolo e agroalimentare;
- “esecutore” di forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano nell’ambito dell’aiuto alimentare e della cooperazione con altri paesi.

3.1 Le funzioni in ambito comunitario

3.1.1 Premessa

Gli anni 2012 e 2013, oggetto della presente relazione, si collocano a livello comunitario nel biennio terminale del ciclo programmatorio settennale 2007-2013 delle politiche sia strutturali, finalizzate ad una crescita sostenibile, sia di aiuto ed intervento nel comparto agricolo al fine della conservazione e gestione delle risorse naturali⁷.

Per quanto più specificamente concerne la politica agricola comune, la citata programmazione ha fatto perno su due fondi istituiti nel bilancio dell’Unione Europea per il finanziamento del comparto agricolo:

- Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per il finanziamento dei pagamenti diretti agli agricoltori e delle misure volte a regolare i mercati agricoli, nonché delle spese per le restituzioni fissate per l’esportazione di prodotti agricoli;
- Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che finanzia i programmi di sviluppo rurale negli Stati membri dell’Unione Europea.

⁷ Cfr. al riguardo: “Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria” del 17 maggio 2006 (2006/C139/1) che, tra l’altro, ha disegnato il “quadro finanziario” delle risorse a disposizione dell’UE per il settennio 2007-2013 ripartendole a favore di sei comparti di spesa: a) crescita sostenibile; b) conservazione e gestione delle risorse naturali (in tale ambito è allocato il finanziamento per il comparto agricolo – aiuti, interventi e sviluppo rurale -); c) cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia; d) ruolo mondiale dell’UE; e) amministrazione; f) compensazioni.

Questo sostanziale impianto dell’assetto gestionale delle misure base della politica agricola comune su due “pilastri”, discende dalla decisione del Consiglio (dell’Unione Europea) che ha ritenuto di definire un quadro normativo per il loro finanziamento che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati “trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini, sono comunque diverse per molti aspetti”⁸.

3.1.2 Gli “organismi” istituiti dalla regolamentazione comunitaria

La normativa comunitaria richiamata nel precedente paragrafo ⁹ ha riconfermato la costituzione dei tre organismi (“pagatore”, “di coordinamento” e “di certificazione”) prevista dalla regolamentazione degli anni ’90 ¹⁰ con l’intento di favorire una sinergica collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri volta a garantire la sana utilizzazione finanziaria dei fondi comunitari.

Della citata terna di organismi:

- quello **“pagatore”** costituisce il fulcro delle attività che, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, sono ordinate alla gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la politica agricola comune ¹¹.

⁸ Cfr., per il quadro normativo: reg. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della Politica agricola comune; per lo sviluppo rurale, in particolare, anche reg. 1698/2005 (Consiglio) del 5 settembre 2005 (disciplina del sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013). Il reg. 1290/2005 è stato modificato dai regg.: 320/2006 (20 febbraio 2006); 378/2007 (27 marzo 2007); 1437/2007 (26 novembre 2007); 479/2008 (29 aprile 2008); 13/2009 (18 dicembre 2008); 73/2009 (19 gennaio 2009); 473/2009 (25 maggio 2009); 121/2012 (15 febbraio 2012).

⁹ Cfr. reg. (CE) 1290/2005 (Consiglio) del 21 giugno 2005, relativo al “finanziamento della politica agricola comune” (modificato con regg. 320/2006, 378/2007, 1437/2007, 479/2008, 13/2009, 73/2009, 473/2009, 121/2012); e reg. (CE) 885/2006 (Commissione) del 21 giugno 2006, recante “modalità di applicazione del reg. (CE) 1290/2005 (Consiglio) per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR” (modificato da reg. 1233/2007, 1034/2008, 375/2012).

¹⁰ Cfr. reg. (CE) 1258/1999 (Consiglio) (art. 4) e reg. (CE) 2390/1999 (Commissione) (art. 1).

¹¹ Il Consiglio ha delineato il quadro normativo base fondato sulla istituzione “dell’organismo pagatore” e sulla determinazione delle garanzie essenziali che tale organismo deve assicurare in relazione ai pagamenti eseguiti nonché alla comunicazione e alla conservazione delle informazioni e ha affidato allo Stato membro il compito di accertare la sussistenza di tali garanzie nell’ente (pubblico o privato) che avanza richiesta di essere “riconosciuto” quale “organismo pagatore”. In particolare, l’“organismo pagatore” deve garantire (reg. C.E. 1290/2005, art. 6.1):

- a) il controllo dell’ammissibilità delle domande di aiuto nell’ambito del FEAGA e, nel quadro del FEASR, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie prima di procedere all’ordine di pagamento;
- b) l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- c) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nelle forme previsti dalle norme comunitarie;
- e) l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione, in modo da garantirne l’integrità, la validità, la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

- quello “di coordinamento”, la cui istituzione è prevista solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori, è unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro ed esercita il compito: di garantire la coerenza nella gestione dei fondi promuovendo una applicazione armonizzata delle norme comunitarie; di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori; di provvedere alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori ¹²;
- quello “di certificazione” è un ente, pubblico o privato, operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento che, su designazione dello Stato membro, che ne garantisce le necessarie competenze tecniche, ha il compito della certificazione dei conti dell’organismo pagatore (o degli organismi pagatori) relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi conti, avendo presente il sistema di gestione e di controllo istituito ¹³.

In sede di attuazione della regolamentazione comunitaria, nel 1999 ¹⁴ in ambito nazionale è stata assunta la decisione politica di decentralizzare a livello di Regione e Provincia autonoma le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all’attuazione in Italia delle politiche agricole comunitarie, all’epoca affidate all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Alle Regioni e alle Province autonome è stato attribuito il compito di istituire “appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismi pagatori”, così in concreto determinando nel numero massimo di 22 gli organismi pagatori italiani ¹⁵.

In sintesi, le norme che tra il 1999 e il 2001 ¹⁶ hanno delineato il quadro di raccordo tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale/provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:

- un’*autorità competente* (il Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali)¹⁷;
- un *organismo di coordinamento* (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA);
- una rete di *organismi pagatori* (nazionale, AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome);

¹² Cfr. reg. (CE) 1290/2005 (art. 6.3) e reg. (CE) 885/2006 (art.4).

¹³ Cfr. reg. (CE) 1290/2005 (art. 7) e reg. (CE) 885/2006 (art. 5).

¹⁴ Cfr. d.lgs. 165/1999 (art. 3.3).

¹⁵ Cfr. decreto Mipaaf 12 ottobre 2000 (art. 1)

¹⁶ Cfr. d.lgs. 165/1999 e 180/2000 nonché legge 441/2001.

¹⁷ Nell’ambito del Ministero, l’autorità competente” per il rilascio e la revoca del riconoscimento di organismo pagatore è il “Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari. Direzione generale delle politiche agricole” (cfr. d.m. 20 ottobre 2006).

- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali¹⁸.

3.1.3 Le attribuzioni di AGEA

Vengono qui di seguito ed in sintesi indicati i compiti in concreto assegnati ad AGEA.

- Quale “organismo di coordinamento”, AGEA agisce da interlocutore unico per l’Italia nei confronti della Commissione, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la stessa Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, centralizzando e mettendo a disposizione le informazioni ad essa destinate e promuovendo l’applicazione armonizzata dalle norme comunitarie¹⁹.
- Quale “organismo pagatore”, AGEA provvede alla erogazione di aiuti, premi, contributi e interventi comunitari previsti dalla normativa comunitaria, non attribuita ad altri organismi pagatori. Esegue, inoltre, le forniture di prodotti agroalimentari disposte a titolo di aiuti dell’Unione Europea, cura la provvista e l’acquisto di prodotti agroalimentari per la costituzione di scorte; può essere incaricata di sostituire organismi pagatori inadempienti; assicura la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale e comunitaria. Inoltre l’AGEA seguirà a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l’organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto²⁰.

L’esercizio di quest’ultime funzioni di “organismo pagatore regionale” è previsto dalla normativa del 1999 come compito residuale e contingente in attesa dell’istituzione e del riconoscimento degli organismi pagatori regionali e delle province autonome. Ma, in effetti, fino al

¹⁸ L’istituzione dei citati “centri” è prevista dal d.lgs. 188/2000 (art. 4). La loro regolamentazione è contenuta nel decreto Mipaaf del 27 marzo 2001 e, da ultimo, nel decreto dello stesso Ministro del 27 marzo 2008.

¹⁹ Cfr. reg. (CE) 1290/2005 (art. 6.3); nonché reg. (CE) 885/2006 (art. 4). Per il riconoscimento di AGEA quale organismo di coordinamento cfr., da ultimo, decreto Ministro paaf 31 ottobre 2006. Ad AGEA sono quindi attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni: responsabilità nei confronti dell’UE per gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti PAC e degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEAGA/FEARS; rappresentanza degli organismi pagatori nei comitati del FEAGA/FEARS; rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori; acquisizione delle anticipazioni dei fondi provenienti dal FEAGA/FEASR; attribuzione agli organismi pagatori dei fondi per le spese comunitarie; assicurazione dell’omogenea applicazione da parte degli organismi pagatori della normativa e delle procedure comunitarie (cfr. decreto Ministro paaf 14 giugno 2002, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze: “Statuto AGEA”; nonché decreto del Ministro paaf del 18 febbraio 2009, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze: “nuovo Statuto AGEA”).

²⁰ Cfr. Statuti citati nella precedente nota e d.lgs. 188/2000 (art. 3)